Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 8 marzo 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2004.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Luigi, in località Castel del Monte del comune di Andria (Bari).

N. 2004. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 1° gennaio 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 15 maggio e 21 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Luigi, in località Castel del Monte del comune di Andria (Bari), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 88. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2005.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.V. Addolorata, nel comune di Racale (Lecce).

N. 2005. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò, in data 29 ottobre 1961, integrato con dichiarazione del 23 gennaio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia della B. V Addolorata, nel comune di Racale (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 90. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2006.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Andrea, al rione Tratturo del comune di Andria (Bari).

N. 2006. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria, in data 1° gennaio 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 15 maggio e 21 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Andrea, al rione Tratturo del comune di Andria (Bari), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 89. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1962, n. 2007.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore, nel comune di Barga (Lucca).

N. 2007. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore, nel comune di Barga (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 85. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 2008.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia ed all'Automobile Club di Catania ad acquistare un'immobile in comproprietà.

N. 2008. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia e l'Automobile Club di Catania vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà un'area edificabile per la costruzione della nuova sede dello Automobile Club di Catania e degli Uffici provinciali dei servizi delegati dallo Stato, sita in Catania, corso Vittorio Veneto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 49. — Villa

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 152.

Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilità.

Il contributo per marche di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, è stabilito come segue:

Marca da lire 300. — Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unità immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano.

Marca da lire 500. — Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entità, non soggette al rilascio di certificato di abitabilità o agibilità o di uso.

Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali.

Marche da lire 1.000. — Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali.

Per gli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verrà applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive la marca verrà applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri.

Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale.

Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, è sostituito dal seguente:

« La pensione di riversibilità è a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi, con le condizioni e con le aliquote stabilite per gli impiegati dello Stato ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e la tabella *A* allegata alla legge stessa sono soppressi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 153.

Ordinamento della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita presso l'Università degli studi di Roma, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari al fine di promuovere l'incremento scientifico delle discipline archivistiche e bibliografiche e di curare la preparazione tecnica e professionale necessaria per il governo degli archivi e delle biblioteche.

La Scuola speciale di cui al precedente comma è sostitutiva della Scuola già esistente, con eguale denominazione, presso l'Università degli studi di Roma.

Art. 2.

La Scuola cura la preparazione professionale di:

a) archivisti;
b) conservatori di manoscritti;
c) bibliotecari.

I corsi, distinti secondo le sezioni di cui al comma precedente, hanno la durata di un biennio e danno adito rispettivamente al conferimento del diploma di:

a) archivista-paleografo;
b) conservatore di manoscritti;
c) bibliotecario.

Art. 3.

La Scuola è governata dal Consiglio, composto dal preside eletto a norma delle vigenti disposizioni legislative, dai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola, nonchè dai professori di ruolo ordinario e straordinari delle Facoltà dell'Università di Roma, titolari di discipline costitutive dell'ordinamento didattico della Scuola, che verrà determinato con le modalità di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il preside della Scuola fa parte del Senato accademico dell'Università di Roma.

Art. 4.

L'organico della Scuola comprende i due posti di professore di ruolo assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, e il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 29 novembre 1954.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificato con legge 2 agosto 1957, n. 699, ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari è considerata come Facoltà di lettere e filosofia, limitatamente ai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 6.

Possono iscriversi alla Scuola i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere nonchè gli studenti delle medesime facoltà che abbiano superato gli esami del primo biennio. Coloro che non siano in possesso del diploma di maturità classica dovranno sostenere, per iscriversi alla Scuola, una prova che attesti la loro conoscenza della lingua greca.

Art. 7.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e, in quanto attiene alle tasse e sopratasse e ai contributi di qualsiasi natura, le disposizioni legislative concernenti gli studenti delle Facoltà.

Art. 8.

All'Università degli studi di Roma è corrisposto un assegno annuo di lire 4.000.000 quale contributo dello Stato per il funzionamento della Scuola. La relativa spesa farà carico sul capitolo n. 147 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Per gli allievi iscritti al primo anno della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi previsti come triennali dallo Statuto dell'Università di Roma, è ridotta ad un biennio a norma del precedente articolo 2, comma secondo.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a che non sia stato approvato l'ordinamento della scuola, di cui al precedente articolo 3, il Consiglio della Scuola sarà composto dai professori di ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa e dai professori di ruolo di altra Facoltà dell'Università di Roma che siano titolari degli insegnamenti costitutivi della Scuola previsti dall'articolo 151 dello statuto della predetta Università di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 154.

Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'art. 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente numero:

« 13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 155.

Nuova misura del contributo dello Stato in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 20 milioni iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 3, lettera *b)* della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, istituito con la predetta legge, è elevato a lire 50 milioni con decorrenza dal 1° luglio 1962.

Art. 2.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, collegi arbitrali e giurisdizioni amministrative.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà mediante riduzione del fondo speciale, di parte ordinaria, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 156.

Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 25 del regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego prima che sia maturato il diritto a pensione, se l'iscritto ha diritto alla indennità di anzianità a norma di legge, ovvero a norma di contratto collettivo o rego-

lamento aziendale, sui quali abbia espresso favorevole parere il Comitato di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli spetta una somma ragguagliata all'intera riserva matematica dell'assicurazione mista.

Nei casi di dimissioni, la riserva matematica sarà corrisposta:

a) al Fondo di cui all'articolo 34, se le dimissioni avvengono nel primo quinquennio del servizio;

b) per metà all'iscritto e per metà al suddetto Fondo, se le dimissioni avvengono nel secondo quinquennio;

c) per intero all'iscritto, se le dimissioni avvengono dopo il secondo quinquennio.

Nel caso di dimissioni per matrimonio, spetta alla donna la intera somma di cui al primo comma del presente articolo, purchè il matrimonio sia celebrato entro un anno dal giorno di cessazione dal servizio.

Nei casi di recesso del datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, la riserva matematica sarà corrisposta:

a) interamente al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi di licenziamento per i quali non è prevista la corresponsione della indennità di anzianità;

b) all'iscritto fino alla concorrenza della indennità di anzianità e l'eventuale rimanenza al Fondo di cui all'articolo 34, nei casi per i quali è prevista la corresponsione della predetta indennità.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora la riserva matematica o la quota di essa, ovvero le somme garantite dalla assicurazione mista ai sensi dell'articolo 19, risultino inferiori alla indennità di anzianità a ciascuno spettante in forza di legge, di contratto collettivo o di regolamento aziendale, esse saranno integrate prelevando la differenza dal Fondo di cui all'articolo 34 del presente regolamento ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.

Art. 2.

Nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile, o nei casi di morte dell'iscritto, spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto, anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedeltà a carico del Fondo di cui all'articolo 34 del Regolamento, nelle misure seguenti:

a) dieci trentesimi della retribuzione in base alla quale viene calcolata l'indennità di anzianità, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo venti anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo:

b) quindici trentesimi della retribuzione considerata come sopra, per ogni anno di servizio, nel caso di licenziamento o nel caso di morte dopo 28 anni di servizio, continuativo ed ininterrotto, nel settore delle imposte di consumo.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1959.

Art. 3.

Agli iscritti per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, una iscrizione al Fondo di almeno 20 anni, potranno essere concessi dal Fondo stesso prestiti, il cui ammontare non potrà, in alcun modo, superare i due terzi dell'indennità di anzianità determinata in base a trenta trentesimi della retribuzione mensile percepita al momento della domanda, per ogni anno di servizio prestato.

Le somme necessarie per la concessione dei prestiti di cui al precedente comma saranno prelevate dalla gestione delle assicurazioni miste e delle capitalizzazioni finanziarie.

I prestiti dovranno essere estinti nel periodo massimo di dieci anni, mediante ritenute mensili sullo stipendio non superiori ad un quarto dello stipendio stesso, da operarsi a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro.

Non è consentita la concessione di un nuovo prestito, prima che sia decorso un quinquennio dalla precedente concessione di prestito. La nuova concessione è, in ogni caso, subordinata alla estinzione del prestito in corso.

In caso di morte dell'iscritto si considera estinto l'eventuale residuo del debito contratto ai sensi dei commi precedenti.

Nel caso di cessazione dal servizio, l'eventuale debito residuo sarà detratto dalla indennità di anzianità spettante al lavoratore.

L'ammontare del prestito è ammortizzato al tasso del 6,50 per cento annuo, di cui il 5,50 per cento a titolo d'interesse e l'1 per cento quale premio per l'assicurazione in caso di morte del lavoratore.

Le norme e le modalità da osservare per la concessione dei prestiti, nonchè l'ammontare annuo complessivo che il Fondo potrà mettere a disposizione al fine predetto, saranno stabiliti dal Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

Per la copertura dell'onere posto a carico del Fondo istituito con l'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, è mantenuto in vigore, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, il contributo del 2,37 per cento, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 149. Tale contributo è elevato al 3,50 per cento, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge.

Art. 5.

Le indennità di disagiata residenza e di soggiorno e cura, previste dagli accordi sindacali regionali, sono incluse, a tutti gli effetti ed a partire dal 1° gennaio 1961 nella retribuzione alla quale è riferito il contributo di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dalla inclusione nella retribuzione delle indennità di cui al precedente articolo, per il periodo precedente al 1° gennaio 1961 e relativamente al personale in servizio alla data stessa, è dovuto, a decorrere dal primo giorno del mese nel quale entra in vigore la presente legge, un contributo straordinario, per la durata di 20 anni, pari allo 0,60 per cento della retribuzione contributiva corrisposta agli iscritti, di cui lo 0,50 per cento è posto a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori.

Il contributo di cui al precedente comma è attribuito:

per lo 0,30 per cento, al Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del Regolamento;

per lo 0,15 per cento, al Fondo di previdenza di cui all'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le prestazioni di pensione;

per lo 0,15 per cento, al Fondo adeguamento pensioni di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, numero 736.

Art. 7.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i contributi previsti negli articoli 4 e 6 potranno essere variati — con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni — secondo i criteri seguenti:

a) il contributo di cui al precedente articolo 4, in relazione alle necessità del Fondo istituito con l'articolo 34 del citato regolamento 20 ottobre 1939, n. 1863, emerse dalle risultanze della relativa gestione;

b) il contributo di cui all'articolo 6, in relazione ad eventuali variazioni delle nuove voci retributive da assoggettare a contributo ed in rapporto ad eventuali estensioni delle indennità di cui all'articolo 5 a località di servizio diverse da quelle che le corrispondevano alla data del 1° gennaio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 157.

Autorizzazione alla cessione in proprietà al comune di Piacenza di metri quadrati 36.170 dell'immobile sito in Piacenza denominato « ex caserma Zanardi Landi » in contropartita della costruzione di edificio per gli uffici finanziari, della cessione in proprietà allo Stato dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 in zona « Molini degli orti », e della rinuncia a rivendicare metri quadrati 2.650, posti in Piacenza in località « Barriera Torino ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la cessione in proprietà a favore del comune di Piacenza di una parte, estesa circa metri quadrati 36.170, dell'immobile di proprietà dello Stato sito in detto capoluogo, denominato « ex caserma Zanardi Landi », in cambio, alla pari:

a) della costruzione del costo presuntivo di non oltre trecento milioni, a cura e spese del Comune — su altra parte dell'area di sedime del predetto stabile, estesa circa metri quadrati 3.000 — di un edificio per la sistemazione degli Uffici finanziari, del tesoro e del Comando gruppo G. F. e P. T., secondo progetto da concordare;

b) della cessione in proprietà dell'area comunale di circa metri quadrati 10.760 sita in Piacenza, « zona Molini degli orti », utilizzata per la costruzione di alloggi per senza-tetto;

c) della rinuncia a qualsiasi azione esperibile per la rivendica del suolo di circa metri quadrati 2.650 sito in Piacenza, Barriera Torino, dal Comune donato alla federazione fascista e poi devoluto allo Stato.

All'approvazione dell'atto da stipulare per l'assunzione reciproca dell'impegno a concretare i suindicati negozi, nonchè dell'atto da stipulare, dopo la costruzione dell'edificio di cui al punto *a*), per i necessari formali trasferimenti dei beni e per la rinuncia di cui al punto *c*), sarà provveduto con decreti del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 158.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste iscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 159.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore della Carità di Nostra Signora della Misericordia.

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore della Carità di Nostra Signora della Misericordia.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 94. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1962.

Sostituzione di due membri della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale 18306 del 4 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, al registro n. 54, foglio n. 97, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 è stata costituita, presso il Provveditorato alle Opere pubbliche di Catanzaro, la Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membri l'ispettore generale dell'Amministrazione centrale dottor Pietro Crescenzi e l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Tommaso Pirozzi;

Considerato che il dott. Pietro Crescenzi ed il dottor ing. Tommaso Pirozzi sono stati trasferiti dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni dei predetti funzionari nell'incarico di membri della Commissione di cui trattasi;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1962 il dott. ing. Gulli Giovanni, ispettore generale del Genio civile è nominato membro della Commissione indicata nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore generale dell'Amministrazione centrale dott. Pietro Crescenzi trasferito ad altra sede.

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 1962 il dott. ing. Giuseppe Forte ingegnere capo del Genio civile è nominato membro del Collegio di cui trattasi al posto dell'ispettore generale ing. Tommaso Pirozzi, trasferito dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ad altra sede.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione, di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Gulli Giovanni ed al dott. ing. Forte Giuseppe un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

Si autorizza sul capitolo 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso l'impegno della somma di lire 70.000 occorrente per il titolo di cui all'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1962

Il Ministro: Sullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1963
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 331

(1213)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1963.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli Uffici del registro di Monza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Monza;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Monza assumono la denominazione rispettivamente di « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Monza.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° aprile 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1963

Il Ministro: Trabucchi

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1963
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 127

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti civili e successioni e l'Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Monza.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
Monza	*Azienda dello Stato*
Ufficio atti civili e successioni	1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Credito fondiario, agrario e simili.
	3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori.
	4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione della imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione.
	5. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti.
	6. Contezioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio.
	7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	8. Diritti di segreteria.
	9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	10. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa nazionale del notariato.
	3. Proventi degli archivi notarili..
Monza	*Azienda dello Stato*
Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata. bollo e Demanio.	1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori.
	2. Imposte e tasse a debito.
	3. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione.
	4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale.
	5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero.
	6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni.
	7. Vendita valori bollati.
	8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio.
	9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. Tasse di bollo sui documenti di trasporto.
	10. Imposta sulla pubblicità.
	11. Imposta sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno.
	12. Servizio radioaudizioni circolari.
	13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici.
	14. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale ed amministrativa.
	15. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale.
	16. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrativi dall'ufficio.
	17. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative alla istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono.
	18. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli.
	19. Demanio pubblico e patrimoniale. Provveditorato. Asse ecclesiastico ed enti amministrati.
	20. Eredità devolute allo Stato.
	21. Depositi per spese d'asta e contratti.
	22. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato.
	23. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
	24. Entrate diverse del Tesoro.
	25. Recupero di spese.
	Aziende speciali
	1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi.
	2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari.
	3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali.
	4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali.
	5. Demanio forestale.
	6. Interessi cc/cc postali.
	7. Proventi Ente nazionale metano.
	8. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 23 gennaio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1963.

Salari medi per il personale retribuito a percentuale dipendente dalle aziende alberghiere, ristoranti, trattorie ed esercizi pubblici della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie, agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente dalle aziende alberghiere, ristoranti e trattorie ed esercizi pubblici della provincia di Rovigo, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1962.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente dalle aziende alberghiere, ristoranti, trattorie ed esercizi pubblici della provincia di Rovigo.

Alberghi, ristoranti, trattorie e pubblici esercizi di I e II categoria	L. 45.000
Alberghi, ristoranti, trattorie e pubblici esercizi di III categoria	» 35.000
Alberghi, ristoranti, trattorie e pubblici esercizi di IV categoria	» 25.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, non si intendono comprensive del valore del vitto e dell'alloggio nè del rateo di gratifica natalizia, per cui il relativo contributo è calcolato sulla effettiva retribuzione corrisposta a tale titolo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(1183)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1963.

Retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Fiuggi (Frosinone).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Fiuggi (Frosinone), sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla stagione estiva 1962.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Fiuggi (Frosinone).

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categoria degli esercizi			
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria, pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande
1ª *Categoria*:				
Tutto il personale oltre 20 anni	84.000	70.900	57.800	—
2ª *Categoria*:				
Personale oltre 20 anni	57.100	51 100	44.400	40.700
Personale da 18 a 20 anni	47.400	42.500	38.200	35.900
3ª *Categoria*				
Uomo oltre 20 anni	46.800	43.500	40.300	34.000
Uomo oltre 18-20 anni	38.900	35.400	32.500	29.800
Uomo oltre 16-18 anni	33 200	29.700	26.900	23.400
Uomo inferiore 16 anni	26 900	24.000	22.400	20.200
Donna oltre 20 anni	44.400	41.000	37 600	32.500
Donna oltre 18-20 anni	36.900	33.400	30.200	27.600
Donna oltre 16-18 anni	32.000	29.300	26.100	23.000
Donna inferiore 16 anni	26.300	24.000	22.400	20.200

Nota. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si riferiscono a 26 giornate lavorative nel mese e si intendono comprensive dell'indennità di vitto e alloggio, con esclusione dei ratei per ferie e per gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(1182)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1963.

Salari medi per il personale dipendente da aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, nonchè sale da ballo, buffets di stazione, locali notturni (night clubs), ristoranti e trattorie della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie, agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale, dipendente da aziende esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, nonchè sale da ballo, buffets di stazione, locali notturni (night club), ristoranti e trat-

torie della provincia di Bologna, sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

TABELLA *A*

Retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da tutte le aziende della provincia di Bologna esercenti caffè, bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, nonchè sale da ballo, buffets di stazione, locali notturni (night club) senza servizi di ristorante.

Categorie del personale:

1ª categoria	L.	60.300
2ª categoria	»	50.400
3ª categoria	»	41.300

TABELLA *B*

Retribuzioni medie mensili per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da tutte le aziende della provincia di Bologna, esercenti ristoranti, trattorie, nonchè sale da ballo, buffets di stazione, locali notturi (night club) con servizio di ristorante.

Categorie del personale:

1ª categoria	L.	65.100
2ª categoria	»	53.800
3ª categoria	»	43.900

Note. — Le retribuzioni medie mensili come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative, qualunque sia il numero delle ore lavorative prestate in ciascuna di esse e si intendono comprensive dei ratei per gratifica natalizia e festività. Per i lavoratori che usufruiscono del vitto e dell'alloggio a carico dell'azienda, le retribuzioni medie di cui alla presente tabella vanno maggiorate dei relativi valori convenzionali, fissati per le Provincie con decreto ministeriale.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono valevoli per le aziende poste nei comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savona e Sasso Marconi; per le aziende poste nei rimanenti Comuni della Provincia, dette retribuzioni si intendono ridotte del 15 %.

Dall'applicazione della presente tabella sono esclusi i lavoratori che prestano la loro opera presso più datori di lavoro nella stessa giornata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1963.

Salari medi per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per il personale stagionale le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella sono maggiorate del 25 per cento.

Per il personale svolgente attività presso pubblici esercizi siti fuori del capoluogo di Torino, le misure delle retribuzioni medie di cui all'allegata tabella sono ridotte del 5 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 3 aprile 1962.

Roma, addì 6 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia.

Caffè, bars ed esercizi similari

	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	L. 68.400	L. 60.000
Cameriere (uomo-donna)	» 57.600	» 52.800
Aiuto-cameriere (uomo-donna)	» 52.800	» 48.000

Ristoranti, trattorie ed esercizi similari

	Esercizi di 1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	L. 62.400	L. 54.200
Cameriere (uomo-donna)	» 52.800	» 48.000
Aiuto-cameriere (commissioniere uomo-donna)	» 49.200	» 43.200

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni lavorativi.

Le retribuzioni medie stesse saranno soggette a variazioni in dipendenza di eventuali variazioni dell'indennità di contingenza.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(1181)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro n. 1257 datata 14 gennaio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il dott. Cassone Francesco, presidente della citata Commissione, con il dott. Niccolai Luciano;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Niccolai Luciano è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro in sostituzione del dott. Cassone Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Treviso;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Treviso numero 31995 datata 19 dicembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Zaggia Giuseppe, presidente della citata Commissione, con il dott. Renzi Renzo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Renzi Renzo è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso in sostituzione del dott. Zaggia Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(1186)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 febbraio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nell'ambito del comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della citata legge, all'albo del comune di Castellammare di Stabia;

Vista l'opportunità di escludere dal vincolo panoramico della fascia costiera del comune di Castellammare di Stabia — per evidenti interessi ed esigenze connesse al pubblico uso del mare — la zona portuale, vera e propria che va dal Moletto Quartuccio incluso al cantiere della Navalmeccanica incluso;

Vista l'opposizione prodotta dal sig. Castello Brancaccio, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire dei quadri naturali di non comune bellezza aventi anche valore este-

tico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Castellammare di Stabia (Napoli), che va dal Lanificio Brancaccio fino al Moletto Quartuccio escluso, così delimitata: dalla traversa privata del lanificio Brancaccio e pastificio D'Apuzzo, raggiunge il corso Vittorio Emanuele e, dopo un brevissimo tratto, volge a destra, percorre la strada ferrata, segue l'allineamento degli edifici prospicienti il corso Garibaldi, piazza Principe Umberto, via Mazzini, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza aventi anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Castellammare di Stabia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 febbraio 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale della XXXIII *seduta*

L'anno millenovecentocinquantotto, addì 10 febbraio, alle ore 8,30, presso la Soprintendenza ai monumenti della Campania Palazzo Reale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

La Commissione si riunisce per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CASTELLAMMARE DI STABIA Via Bonito - Costruzione Lascone

(*Omissis*).

Passando a discutere degli argomenti relativi all'imposizione del vincolo dal rivolo S. Marco sino al fiume Sarno e dei suoli a valle della via Bonito di cui ai numero 3 e 4 all'ordine del giorno, la Commissione ritiene che le due questioni si possono discutere in un unico argomento. Infatti dopo ampia discussione, alla quale partecipano il sindaco, per riferire che vi è intenzione di costruire una strada litoranea che congiunga il rivolo S. Marco alla zona industriale fino a Torre Annunziata, in prosecuzione della strada che attualmente arriva fino al rivolo; il dott. Ceriani che fa presente che, a suo giudizio, ritiene quanto mai opportuno la estensione del vincolo del rivolo fino alla zona industriale, e cioè fino al lanificio Brancaccio; il prof. Pacini il quale si associa pienamente alla proposta del dott. Ceriani, aggiungendo che è opportuno estendere il vincolo all'altra estremità della strada e cioè verso via Bonito dove sono stati presentati progetti prevedenti costruzioni edifici di otto piani che comprometterebbero irrimediabilmente; il sindaco il quale interviene nuovamente per chiarire che l'Amministrazione comunale avrebbe intenzione di sistemare a giardino pubblico la zona a valle di via Bonito ove attualmente esistono antiestetici capannoni e fa presente di avere già intrapreso trattative col Genio civile marittimo e con il Circolo nautico per la bonifica della località; la Commissione all'unanimità decide di estendere il vincolo dal Lanificio Brancaccio fino alla Navalmeccanica in conformità dell'unita planimetria, delimitata dal seguente perimetro: « dalla traversa privata del lanificio Brancaccio e pastificio D'Apuzzo raggiunge il corso Vittorio Emanuele, e dopo brevissimo tratto volge a destra; percorre la strada ferrata, segna l'allineamento degli edifici prospicienti il corso Garibaldi, piazza Principe Umberto, via Mazzini, via Bonito, via Duilio fino allo stabilimento della Navalmeccanica — escluso — e precisamente fino al pontile verso il centro abitato di Castellammare.

Il vincolo viene imposto con la seguente motivazione:

La zona predetta, ha notevolmente interesse pubblico, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè ricca di quadri naturali di non comune bellezza aventi anche valori estetici e tradizionali ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

(*Omissis*).

Alle ore 13,30 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: Vittorio PERITO

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Parrasio, rio Baitè e piazzale Roma nel comune di Imperia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per la applicazione della legge predetta;

Visto che il Consiglio di Stato ha annullato, per vizio di forma, il vincolo relativo alla zona denominata « Parrasio » nel comune di Imperia, deliberato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nella seduta del 9 febbraio 1955;

Vista l'opportunità di riunire in un unico provvedimento i vari vincoli esistenti nel predetto Comune tra la zona Parrasio e il rio Baitè;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 febbraio 1960, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Parrasio, rio Baitè e piazzale Roma nel comune di Imperia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Imperia;

Vista la lettera del Ministero della marina mercantile n. 515064 del 1° agosto 1962, con la quale il predetto Dicastero chiede che venga esclusa dal vincolo, oltre la zona dell'intero bacino portuale di ponente, anche il tratto di territorio compreso fra i due bacini portuali di Porto Maurizio e di Oneglia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo:

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di bellezze naturali integrate da ambienti caratteristici e da sistemazioni a viali, parchi, giardini e belvedere, tra le colline ed il mare, che formano punti di vista accessibili al pubblico e quadri panoramici di valore estetico-tradizionale per le costruzioni del Parrasio (la Cattedrale e gli edifici monastici);

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imperia, delimitata come segue:

a *nord*: tratto di via Nizza fino all'incrocio con la via Cascione: via Cascione fino all'incrocio con via Carducci; via Carducci, via Strafforello, allineamento rettilineo attraversante piazza del Duomo fino all'imbocco di via San Maurizio: via San Maurizio, via XX Settembre sino a piazza Roma, limite nord di piazza Roma sino all'imbocco di corso Roosevelt; striscia a monte della profondità di ml. 50, parallela a corso Roosevelt e via Vittorio Veneto fino al primo tornante a monte delle case INCIS (alloggi sottufficiali dell'Esercito); allineamento congiungente il tornante suddetto col piazzale d'ingresso alla caserma « Crespi »: strada a levante di piazza della Vittoria sino all'incrocio con corso Matteotti, corso Matteotti sino al cavalcavia della ferrovia;

ad *est-sud-est*: cavalcavia della ferrovia, ferrovia, allineamento congiungente l'angolo sud-est di piazza della Vittoria in corrispondenza di corso Matteotti con il litorale marino a 100 ml. a levante della foce di rio Baité,

a *sud*: litorale marino a partire da ml. 100 a levante del rio Baité solo all'inizio del molo di levante di Porto Maurizio; via San Lazzaro sino all'incrocio con la via Scarincio: via Scarincio sino all'inizio del molo di ponente: litorale sino alla foce del torrente Caramagna, ha notevole interesse pubblico ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497

Rimane esclusa dal vincolo la zona portuale compresa fra il molo di levante, via San Lazzaro, via Scarincio fino all'angolo ovest del fabbricato della Capitaneria di porto ed il mare, nonchè la zona compresa fra i due bacini portuali di Porto Maurizio e di Oneglia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Imperia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 febbraio 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto del verbale n. 26

Il giorno 10 febbraio 1960 alle ore 15,30 ad Imperia — nei locali dell'Amministrazione provinciale — si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, per esaminare il seguente

Ordine del giorno

1) IMPERIA Rinnovo della zona Parrasio Parrasio-Rio Baitè Piazzale Roma nel territorio del Comune:

(*Omissis*).

IMPERIA *Rinnovo vincolo Zona Parrasio Parrasio-Rio Baitè* Piazzale Roma nel territorio del Comune.

Il soprintendente ai monumenti riferisce che il Consiglio di Stato ha annullato, per vizio di forma, il vincolo relativo alla zona denominata « Parrasio » nel comune di Imperia deliberato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nella seduta del giorno 9 febbraio 1955.

Propone pertanto alla Commissione di riesaminare il vincolo in questione facendo rilevare l'opportunità di riunire in un unico provvedimento i vari vincoli esistenti nel comune di Imperia tra la zona « Parrasio » e rio Baitè.

Al riguardo sottopone all'esame della Commissione provinciale una planimetria sulla quale è delimitata la zona proposta per il vincolo.

La Commissione tenuto conto di tutte le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato nella causa Strafforello Margherita in relazione al vincolo della zona « Parrasio » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, del 23 febbraio 1956, viene nella determinazione di rivedere le varie proposte di vincolo concernenti il territorio del comune di Imperia allo scopo di definire i limiti in relazione alle caratteristiche panoramiche, oggetto della legge.

Dopo discussione, sentito il parere del comandante la Capitaneria di porto — per le aree del demanio marittimo — la Commissione all'unanimità accoglie la proposta di sottoporre al vincolo la zona sita in territorio del comune di Imperia delimitata come segue:

a *nord*: tratto di via fino all'incrocio con via Cascione; via Cascione fino all'incrocio con via Carducci, via Strafforello, allineamento rettilineo attraversante piazza del Duomo sino all'imbocco di via San Maurizio; via San Maurizio, via XX Settembre sino a piazza Roma; limite nord di piazza Roma; limite nord di piazza Roma sino all'imbocco di corso Roosevelt; striscia a monte della profondità di ml. 50 parallela a

corso Roosevelt e via Vittorio Veneto fino al primo tornante a monte delle case INCIS (alloggi sottufficiali dell'Esercito); allineamento congiungente il tornante suddetto col piazzale di ingresso alla caserma « Crespi »; strada a levante di piazza della Vittoria sino all'incrocio con corso Matteotti; corso Matteotti sino al. cavalcavia della ferrovia;

a *est-sud-est*: cavalcavia della ferrovia, ferrovia, allineamento congiungente l'angolo sud-est di piazza della Vittoria in corrispondenza di corso Matteotti con il litorale marino a 100 ml. a levante della foce del rio Baitè;

a *sud*: litorale marino a partire da ml. 100 a levante del rio Baitè solo all'inizio del molo di Levante di Porto Maurizio, via San Lazzaro sino all'incrocio con la via Scarincio; via Scarincio sino all'inizio del molo di ponente; litorale marino sino alla foce del torrente Caramagna.

Rimane esclusa dal vincolo la zona portuale compresa fra il molo di levante, via San Lazzaro, via Scarincio fino all'angolo ovest del fabbricato della Capitaneria di porto ed il mare.

Il vincolo viene motivato come segue:

« Complesso di bellezze naturali integrate da ambienti caratteristici e da sistemazioni a viali, parchi, giardini e belvederi, tra le colline e il mare, che formano punti di vista e quadri panoramici di notevole interesse ed unità, dominati dalle costruzioni del Parrasio (cattedrale e costruzioni monostiche) ».

(*Omissis*).

Il presidente: Ing. V. AGNESI

Il segretario: Geom. V. ASTUTI

(1215)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1963.

Autorizzazione all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ad effettuare i finanziamenti speciali di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, con il quale viene prevista la concessione di finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese industriali per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro;

Visto l'art. 2 della legge medesima, con il quale viene previsto che i finanziamenti di cui all'art. 1 sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli Istituti ed Aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in data 10 settembre 1959, da cui risulta che tutti gli Istituti di credito ammessi a compiere col Mediocredito centrale le operazioni di cui all'art. 18, lettere *a*), *b*), *c*) della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere autorizzati ad effettuare i finanziamenti previsti dalla citata legge 30 luglio 1959, n. 623;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 23 dicembre 1952, con il quale l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è stato autorizzato a compiere col predetto Mediocredito centrale le operazioni di cui al citato articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Vista la lettera in data 6 febbraio 1963, con la quale il predetto Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ha chiesto di essere autorizzato a compiere le operazioni di cui all'art. 1 della ricordata legge 30 luglio 1959, n. 623;

Decreta:

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è autorizzato ad effettuare i finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese industriali previsti dall'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le norme contemplate dalle leggi medesime.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1963.

Conferma del direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, che istituisce l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Visto l'art. 5 della legge 9 luglio 1957, n. 600;

Visto il proprio decreto n. 19702/R.F. in data 26 agosto 1961, con il quale il dott. Riccardo Toman è stato nominato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per un periodo di mesi tre;

Visto il successivo proprio decreto n. 217/Segret. del 10 febbraio 1962, con il quale il dott. Riccardo Toman è stato confermato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila per un ulteriore periodo fino alla data del 30 giugno 1962;

Visto il successivo decreto, in data 23 giugno 1962, con il quale — al fine di assicurare la continuità delle funzioni di direttore generale, particolarmente nella fase di assunzione da parte dell'Opera Sila dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sugli Enti di sviluppo — il dott. Riccardo Toman è stato confermato in detta carica al 31 dicembre 1962;

Considerata la opportunità, allo stato attuale, di assicurare la continuità delle funzioni di direttore generale sino alla fine del corrente esercizio finanziario per l'Opera valorizzazione Sila, salvo ad assumere determinazioni definitive a tale data;

Ritenuta, a tal fine, la opportunità di rinviare alla data del 30 settembre 1963 la scadenza della nomina del dott. Riccardo Toman a direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Riccardo Toman è confermato direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila fino al 30 settembre 1963.

Roma, addì 26 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

(1240)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1963.
Autorizzazione alla Banca cooperativa agraria di Gravina, con sede in Gravina di Puglia (Bari) ad estendere il credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Irsinia (Matera).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 27 luglio 1942 con il quale la Banca cooperativa agraria di Gravina, con sede in Gravina di Puglia (Bari), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio del comune di Gravina;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa agraria di Gravina, con sede in Gravina di Puglia (Bari), col decreto del Capo del Governo in data 27 luglio 1942 è estesa al territorio del comune di Irsinia, in provincia di Matera.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa agraria di Gravina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1963.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto e 9 luglio 1958, n. 836, che ha apportato modificazioni allo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1959, con il quale il prof. Giuseppe De Andrè è stato nominato Presidente dell'Ente per il triennio 1959-62;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1960, con il quale è stato provveduto alla nomina del Consiglio d'amministrazione dell'Ente di cui sopra per un triennio;

Constatata la impossibilità di funzionamento della amministrazione ordinaria dell'Ente, in conseguenza delle dimissioni presentate dal presidente e dalla Giunta esecutiva;

Decreta:

Art. 1

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il dott Francesco Ferraro è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, per il periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(1290)

ORDINANZA MINISTERIALE 28 febbraio 1963.
Divieto di importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti e dei suidi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate e congelate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Constatata l'attuale diffusione dell'afta epizootica nella Repubblica Federale Tedesca;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti atti a salvaguardare gli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1

E' vietata la importazione dalla Repubblica Federale Tedesca dei ruminanti, dei suidi e delle loro carni fresche, refrigerate o congelate.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(1299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 5 marzo 1963 è revocato il decreto ministeriale 2 febbraio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Adragna Alfredo nel comune di Lovere, distretto notarile di Bergamo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Alcamo, distretto notarile di Trapani.

(1300)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Boldier Canossa », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1963, registro n. 4, foglio n. 149, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il comprensorio del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Boldier Canossa », con sede nel comune di Legnago (Verona), è stato ampliato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Il comprensorio consortile è esteso ettari 3958.95.37.

(1047)

Approvazione del regolamento per la disciplina delle coltivazioni nelle aree in fregio al cavo consortile del Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti del canale dei molini di Imola e Massalombarda », con sede nel comune di Imola (Bologna).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 3952, in data 18 febbraio 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il regolamento per la disciplina delle coltivazioni nelle aree in fregio al cavo consortile del Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti del canale dei molini di Imola e Massalombarda », con sede nel comune di Imola (Bologna), deliberato dalla Deputazione amministrativa dell'Ente, nella seduta dell'8 novembre 1962.

(1048)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 489-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 489-MI », della ditta Crippa Benvenuto, con sede in Milano, via San Tommaso n. 3.

(1194)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 371-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 371-MI », della ditta Pavesi Giuseppe, con sede in Milano, via Orti n. 19.

(1195)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 13-TS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 13-TS », della ditta Janesich Leopoldo, con sede in Trieste, via Capo di Piazza n. 1.

(1253)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di parte di terreno di risulta del fosso Centocelle, in comune di Roma.

Con decreto 20 febbraio 1963, n. 119/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di parte del terreno di risulta del fosso Centocelle, segnato nel catasto del comune di Roma, alla Sezione *A*, foglio numero 946, particella n. 742, di mq. 1670, ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 marzo 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Roma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1251)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex batteria da 381, sito in località M. Moro del comune di Genova-Nervi.

Con decreto interministeriale n. 214 del 12 maggio 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex batteria da 381, sito in località M. Moro del comune di Genova-Nervi, della superficie complessiva di mq. 54.500.

(1201)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex campo di tiro a segno di Stresa (Novara).

Con decreto interministeriale n. 256, del 16 febbraio 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex campo di tiro a segno sito nel comune di Stresa (Novara), della superficie complessiva di mq. 2250.

(1202)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno di Palestrina (Roma).

Con decreto interministeriale n. 257, del 16 febbraio 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro a segno sito in comune di Palestrina (Roma), della superficie complessiva di mq. 4803.

(1203)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex batteria costiera n. 152, sito in località M. Moro del comune di Genova.

Con decreto interministeriale n. 234, del 9 febbraio 1962, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile costituente l'ex batteria costiera n. 152, sito in località M. Moro, del comune di Genova, della superficie di mq. 33.357.

(1204)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Abbattitrice », con sede in Soncino (Cremona)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1963 la Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Abbattitrice », con sede in Soncino (Cremona), costituita per rogito La Gamba in data 1° settembre 1947, repertorio 9 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Marcello Caldonazzo.

(1130)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « San Siro », con sede in Montesiro di Besana Brianza (Milano).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1963 la Società cooperativa agricola e di consumo « San Siro », con sede in Montesiro di Besana Brianza (Milano), costituita per rogito Gallizia in data 12 agosto 1945, repertorio 14667, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Ponce de Leon Eustachio.

(1131)

Scioglimento di sette società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1963, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « La Versilia », con sede in Como, costituita per rogito Seveso in data 9 giugno 1959, repertorio 38290;

2) Società cooperativa edilizia « Trentun Marzo », con sede in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 28 aprile 1958, repertorio 7351;

3) Società cooperativa « Mincio », con sede in Goito (Mantova), costituita per rogito Turriccia in data 23 aprile 1954, repertorio 1071;

4) Società cooperativa edilizia « Sette Novembre-San Siro » con sede in Milano, costituita per rogito Parigi, in data 7 novembre 1958, repertorio 5402;

5) Società cooperativa edilizia « Motori Slanzi », con sede in Novellara (Reggio Emilia), costituita per rogito Mastrandrea in data 3 aprile 1955, repertorio 3320;

6) Società cooperativa edificatrice « Primavera », con sede in Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), costituita per rogito Serri in data 13 aprile 1959, repertorio 859;

7) Società cooperativa edilizia « Quinto Tasciotti », con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore, in data 7 aprile 1954, repertorio 22438.

(1129)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 7 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,90	621,05	621 —	621,05	621,005	620,93	621,05	620,85	620,93	621 —
$ Can.	576,10	575,55	576,60	575,50	574,95	576,07	575,55	576 —	576,05	576 —
Fr. Sv.	143,41	143,38	143,38	143,40	143,40	143,40	143,385	143,40	143,39	143,40
Kr. D.	90,02	90,04	90,05	90,04	89,95	90,03	90,04	90 —	90,04	90,05
Kr. N.	86,90	86,90	86,90	86,93	86,80	86,90	86,89	86,90	86,91	86,90
Kr. Sv.	119,70	119,77	119,70	119,80	119,75	119,74	119,785	119,70	119,76	119,75
Fol.	172,46	172,52	172,58	172,545	172,50	172,48	172,54	172,40	172,48	172,45
Fr. B.	12,45	12,45	12,4325	12,455	12,4425	12,45	12,4535	12,45	12,45	12,455
Franco francese	126,72	126,74	126,74	126,75	126,75	126,72	126,745	126,70	126,72	126,74
Lst.	1739,3961	1739,45	1739,40	1739,375	1739,25	1739,60	1739,375	1739,75	1739,60	1739,50
Dm. occ.	155,25	155,36	155,40	155,37	155,37	155,29	155,385	155,20	155,30	155,35
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,04	24,04625	24 —	24,04	24,04375	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,70	21,69	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 7 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,35
Redimibile 3,50 % 1934	93,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1963

1 Dollaro USA	621,05
1 Dollaro canadese	575,525
1 Franco svizzero	143,392
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	119,792
1 Fiorino olandese	172,542
1 Franco belga	12,454
1 Franco francese	126,747
1 Lira sterlina	1739,375
1 Marco germanico	155,377
1 Scellino austriaco	24,045
1 Escudo Port.	21,70

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 dell'11 agosto 1962, con il quale venne indetto il concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 9 ottobre 1962, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, indetto con il richiamato decreto del 26 luglio 1962:

1. Nardis Enrico . . . . punti 18,300
2. Bocanelli Francesco, coniugato con 2 figli » 17,500
3. Francucci Francesco, coniugato con 1 figlio » 17,500
4. Stirpe Silvio . . . . » 17,475
5. Perrucci Pietro . . . . » 17,225
6. Fiocchetti Carlo . . . . » 17,200
7. Brizi Mariano . . . . » 17,150
8. Giordano Francesco . . . . . . » 17,000
9. Intaschi Amelio . . . . » 16,375
10. Scola Carlo . . . . » 16,000
11. Defend Emilio . . . . » 15,000
12. Ricciotti Massimo . . . . » 14,500

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1. Nardis Enrico . . . . punti 18,300
2. Bocanelli Francesco, coniugato con 2 figli » 17,500
3. Francucci Francesco, coniugato con 1 figlio » 17,500
4. Stirpe Silvio . . . . » 17,475
5. Perrucci Pietro . . . . » 17,225
6. Fiocchetti Carlo . . . . » 17,200
7. Brizi Mariano . . . . » 17,150
8. Giordano Francesco . . . . . . » 17,000
9. Intaschi Amelio . . . . » 16,375
10. Scola Carlo . . . . » 16,000
11. Defend Emilio . . . . » 15,000
12. Ricciotti Massimo . . . . » 14,500

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1963

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 46. — CESSARI

(1301)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a centodieci posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1962.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 25 agosto 1962, con il quale è stato indetto il concorso per esami a centodieci posti di uditore giudiziario;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'anzidetto concorso è scaduto il 24 settembre 1962;

Ritenuto che occorre, in relazione alla legge 9 febbraio 1963, n. 66, che stabilisce l'accesso delle donne a tutti gli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni ed anche alla magistratura, modificare l'art. 2, lettera *a*), del predetto bando di concorso; e conseguentemente riaprire i termini per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, lettera *a*), del decreto ministeriale 3 agosto 1962, relativo al bando di concorso per centodieci posti di uditore giudiziario, è modificato come segue:

« Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a centodieci posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214, del 25 agosto 1962, scaduto il 24 settembre 1962, è riaperto per il periodo di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 312. — GALLUCCI

(1340)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattrocentotrentadue borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna riservate a laureati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a complessive quattrocentotrentadue borse di studio da conferirsi a giovani laureati che abbiano dimostrato nel corso degli studi spiccate attitudini per la ricerca scientifica, affinchè sia loro consentito di continuare a svolgere la propria attività presso Istituti universitari.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.000.000 e della durata di mesi otto, può essere fruita presso Università ed Istituti universitari nazionali od esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1957 in poi.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:

a) Facoltà di Giurisprudenza: settanta borse;

b) Facoltà di Scienze politiche: dieci borse;

c) Facoltà di Economia e commercio, di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali e di Economia marittima: trenta borse;

d) Facoltà di Lettere e filosofia e di Magistero: ottanta borse;

e) Facoltà di Medicina e chirurgia: cento borse;

f) Facoltà di Farmacia: dieci borse;

g) Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Chimica industriale e di Scienze nautiche: cinquantacinque borse;

h) Facoltà di Ingegneria ed Architettura: quarantasette borse;

i) Facoltà di Agraria: venti borse;

l) Facoltà di Medicina veterinaria: dieci borse.

Art. 5.

Al gruppo *d*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali, in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale, in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le Facoltà di Economia e commercio, presso l'Istituto universitario di Economia e commercio di Venezia e presso l'Università commerciale «L. Bocconi» di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 200, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Ufficio speciale I, non più tardi del 10 aprile 1963. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;

per quali borse intenda concorrere;

l'Istituto presso cui svolgere l'attività di ricerca;

se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 7 ed 8 del presente bando.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato; la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere;

un elenco in tre copie di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli ed i documenti voluminosi possono essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente le domande ed i certificati. I pacchi devono tuttavia portare (tanto nell'involucro quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui partecipa.

Sono esclusi dal concorso i laureati che fanno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Dopo tale data non sono accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

La borsa può essere conferita una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio il borsista può chiederne la conferma in base alle norme del bando dell'anno successivo, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dal bando stesso.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi genere da parte dell'Ateneo, o di Istituti dello Ateneo, dello Stato, ovvero di Enti pubblici o privati. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera retribuita presso alcuno di detti Uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potrebbero fruire della borsa soltanto se nel periodo di godimento della stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari, non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro, sentita la Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La Commissione è così composta:

Giurisprudenza: 5 professori;

Scienze politiche: 3 professori;

Economia e commercio, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed Economia marittima: 7 professori;

Lettere e filosofia e Magistero: 7 professori;

Medicina e chirurgia: 7 professori;

Farmacia: 3 professori;

Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze nautiche: 9 professori;

Ingegneria e Architettura (4 ingegneri, 3 architetti): 7 professori;

Agraria: 5 professori;

Medicia veterinaria: 5 professori.

Art. 10.

La Commissione plenaria, nella prima riunione, procede alla costituzione di dieci sottocommissioni (Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Scienze statistiche, demografiche ed attuariali ed Economia marittima, Lettere e filosofia e Magistero; Medicina e chirurgia; Farmacia; Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze nautiche; Ingegneria e Architettura; Agraria; Medicina veterinaria) cui è demandato il compito di formulare i giudizi di merito sui candidati e di assegnare i punteggi con i criteri indicati nell'art. 11.

Le relazioni e le graduatorie predisposte dalle sottocommissioni sono poi sottoposte all'approvazione definitiva della Commissione plenaria.

Art. 11.

Ogni membro di ciascuna sottocommissione dispone di dieci punti: sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

E' tenuta in particolare considerazione da parte dei membri delle sottocommissioni, ai fini della formazione dei giudizi, l'attitudine dei candidati a svolgere attività di carattere scientifico.

Il giudizio di merio della Commissione è insindacabile.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse ai candidati compresi nelle graduatorie dei vincitori, secondo l'ordine delle graduatorie stesse.

Le borse che risultano disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo e quelle che vengono usufruite solo parzialmente, possono essere assegnate dal Ministro ai candidati risultati idonei secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Nel caso che la borsa venga parzialmente goduta, è ridotto, in proporzione, il periodo di tempo richiesto dall'articolo 2.

Ove si abbiano candidati classificati *ex aequo*, la scelta viene fatta secondo i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali, in quanto applicabili.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata.

Nel termine di 20 giorni dalla data dell'anzidetta comunicazione i candidati devono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Ufficio speciale I), a pena di decadenza, il certificato o l'atto di nascita oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e devono indicare l'Università o l'Istituto superiore prescelto per l'attività di ricerca.

Il Ministro provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali.

Art. 14.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine indicato nel precedente articolo, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione definitiva dell'Istituto prescelto.

Decadono, altresì, coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati all'Istituto prescelto nei termini suindicati dal Ministero.

Art. 15.

L'importo della borsa è corrisposto al vincitore in 2 rate quadrimestrali anticipate.

Il pagamento della seconda rata è condizionato alla presentazione di un certificato da rilasciarsi dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività attestante la assiduità ed il rendimento.

Unitamente al certificato, il giovane deve rimettere al Ministero una relazione, vistata dal professore stesso, sull'attività svolta, sulle ricerche compiute e su quelle che si propone di compiere ancora.

Altra relazione, ampia e circostanziata, del lavoro compiuto e dei risultati conseguiti deve essere redatta da ciascun laureato al termine del periodo di godimento della borsa ed inviata, col « visto » del professore, al Ministero.

Roma, addì 2 marzo 1963

Il Ministro: GUI

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione universitaria Ufficio speciale I ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato a (provincia di . . . .) il .. residente in (provincia di .) via n. ., chiede di essere ammesso al concorso a quattrocentotrentadue borse di studio di lire un milione ciascuna per il gruppo

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di non aver riportato condanne penali (1) e di essere in possesso della laurea in conseguita presso l'Università di in data

Il sottoscritto, in caso di vincita della borsa, intende svolgere l'attività di ricerca presso l'Istituto

Il sottoscritto, infine, fa presente che non presta opera retribuita alle dipendenze di Atenei, di Istituti di atenei dello Stato, ovvero di Enti pubblici o privati (2).

. . . . . li . . 1963

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto, per l'autenticità della firma del sig. (3)

---

(1) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(2) In caso contrario il candidato deve dichiarare presso quale Ente presta opera retribuita e prendere atto che, ove fosse proclamato vincitore del concorso, potrebbe fruire della borsa soltanto se, nel periodo di godimento della stessa, sia sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o congedo senza stipendio o altri analoghi provvedimenti.

(3) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1276)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina.

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 10 settembre 1962, avranno luogo in Roma, presso il distaccamento della Marina militare (via Filippo Corridoni n. 18), nei giorni 28, 29, 30 e 31 marzo 1963, con inizio alle ore 8.

(1302)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2968 dell'11 settembre 1962 e numero 2968/1 del 15 ottobre 1962, con i quali venivano assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Rieti alla data del 20 ottobre 1960 ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreti del medico provinciale n. 2672 del 25 luglio 1960 e del 20 ottobre 1960.
Considerato che, a seguito della rinunzia del dott. Carlo Piscitelli, occorre modificare il decreto n. 2968/1 del 15 ottobre 1962;
Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi preferenziali;
Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinunzia dei candidati stessi;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottosegnato sanitario, a seguito di rinunzia del dottor Carlo Piscitelli, è dichiarato vincitore della condotta medica sottosegnata:

Fulgenzi Vincenzo: Pescorocchiano, 3ª condotta.

Il sindaco di Pescorocchiano è incaricato per la parte di competenza della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune predetto e all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rieti.

Rieti, addì 28 febbraio 1963

(1270) *Il medico provinciale*: DE SENA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 520/Vet. dell'11 dicembre 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1962;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. dott. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria;
Garino dott. Mario, veterinario condotto di Caraglio.

Segretario:
Garsia dot. Vincenzo, consigliere di prefettura di 2ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Cuneo, addì 20 febbraio 1963

(1219) *Il veterinario provinciale*: FERRARI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 21 dell'11 gennaio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno, alla data del 30 novembre 1961;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso precitato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 5, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Osservato le designazioni fatte pervenire dalla Prefettura e dall'Ordine dei veterinari di Salerno, nonchè dagli Enti locali interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:
Romeo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:
Ferrara dott. Luigi, veterinario provinciale;
Montemagno prof. Francesco, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria;
Marcato prof. Arnaldo, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Palamone dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:
Celestino dott. Giovanni, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima che sia decorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Salerno.

Salerno, addì 27 febbraio 1963

(1220) *Il veterinario provinciale*: FERRARA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatorie generali di concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 387 in data 28 agosto 1959, con cui si bandiva un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di San Michele Salentino, vacante al 31 novembre 1958;
Visto il proprio decreto n. 539 del 17 ottobre 1962, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla Commissione anzidetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di San Michele Salentino, vacante al 30 novembre 1961:

1. Spina Giuseppe . . . . punti 49,87
2. Belfiore Nicola . . . . » 48,76
3. Iervoglini Francesco . . . . . . » 47,72
4. Mastro Francesco . . . . » 47,71
5. Leone Cataldo . . . . » 45,30
6. Rossetti Pietro . . . . » 44,80
7. D'Amico Oronzo . . . . » 44,02
8. Bracciale Francesco . . . . . . » 37,12

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Brindisi, addì 25 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 387 el 25 febbraio 1963, con cui si approva la graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto nel comune di San Michele Salentino, vacante nella Provincia al 31 novembre 1958;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Spina Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto di San Michele Salentino, vacante al 30 novembre 1958.
Il sindaco di San Michele Salentino è incaricato della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Brindisi, addì 25 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

(1265)

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1962, n. 137, con cui si bandiva un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Villa Castelli, vacante al 30 novembre 1961;
Visto il proprio decreto n. 540 del 17 ottobre 1962, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla Commissione suddetta;
Riconosciuta la regolarità degli atti e ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto di Villa Castelli, vacante al 30 novembre 1961:

1. Belfiore Nicola . . . . punti 59,58
2. Iervoglini Francesco . . . . » 50,68
3. Mastro Francesco . . . . » 46,74
4. Rago Gabriele . . . . » 46,00
5. Di Donna Rocco . . . . » 44,35
6. D'Amico Oronzo . . . . » 44,11
7. Leone Cataldo . . . . » 41,13
8. Angelotti Giuseppe . . . . » 41,00
9. Bracciale Francesco . . . . » 39,00
10. D'Aiuto Ludovico . . . . » 37,50

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Brindisi, addì 25 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 137 in data 25 febbraio 1963, con cui si approva la graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Villa Castelli, vacante al 30 novembre 1961;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Belfiore Nicola è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto di Villa Castelli, vacante al 30 novembre 1961.
Il sindaco di Villa Castelli è incaricato della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Brindisi, addì 25 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

(1266)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.